

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 951)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SEGNI)

col **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

e col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1960

Abolizione delle contribuzioni delle Provincie, dei Comuni, delle Camere di commercio, industria e agricoltura e di altri enti assegnate agli Ispettorati provinciali della agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 della legge 13 giugno 1935, n. 1220, istitutiva degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura mantenne in vigore le contribuzioni dovute con carattere di continuità ed a qualsiasi titolo, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Camere di commercio e da altri enti alle cattedre ambulanti dell'agricoltura, soppresse in virtù della legge stessa, ed agli altri enti ed istituzioni annessi e dipendenti dalle cattedre medesime.

Peraltro, la natura giuridica degli uffici in parola, che per legge sono uffici esecutivi

locali del Ministero dell'agricoltura, aventi il compito di provvedere alle esigenze di pubblico interesse nel settore dell'agricoltura, che lo Stato ha fatto proprie, rende opportuna l'abolizione dei contributi posti a carico degli enti sopra indicati dall'articolo 4 della legge citata.

Le istanze in tal senso formulate dagli enti interessati, specie dai Comuni e dalle Provincie, non possono non trovare la dovuta considerazione, specie in questo periodo in cui sono in atto varie iniziative per sollevare gli enti locali da pesi ed oneri so-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stenuti per contribuire al funzionamento di uffici e servizi, propri dell'amministrazione statale, sia sotto l'aspetto sostanziale che per il carattere delle relative strutture ed organizzazione.

Data l'eseguità del gettito totale dei contributi in questione — di cui, per le considerazioni esposte, non è stato mai promosso l'adeguamento al valore attuale della

moneta, a far tempo dal 1942 — non sorgono problemi di carattere finanziario per l'assunzione, da parte dello Stato, della parte di spesa corrispondente all'ammontare delle contribuzioni da sopprimere.

Per tali motivi è stato predisposto l'unito disegno di legge che abolisce le suddette contribuzioni obbligatorie.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono abolite le contribuzioni obbligatorie delle Province, dei Comuni, delle Camere di commercio, industria e agricoltura e di altri enti, indicate dall'articolo 4 della legge 13 giugno 1935, n. 1220.